

Codice A1607C

D.D. 3 aprile 2024, n. 229

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - PRALUNGO (BI) - Intervento: Ricostruzione passerella pedonale sul Torrente Oropa di collegamento tra i comuni di Pralungo e Biella, asportata durante l'alluvione dell'ottobre 2020.- Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 229/A1607C/2024

DEL 03/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – PRALUNGO (BI) - Intervento: Ricostruzione passerella pedonale sul Torrente Oropa di collegamento tra i comuni di Pralungo e Biella, asportata durante l'alluvione dell'ottobre 2020.- Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Pralungo (Bi), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente

recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/ 38 /2024A/A1600A

Rif. n. 996/A1607C del 04/ 01/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: **Pralungo (BI)**

Intervento: Ricostruzione passerella pedonale sul Torrente Oropa di collegamento tra i comuni di Pralungo e Biella, asportata durante l'alluvione dell' ottobre 2020.

Istanza: Comune di Pralungo

Esaminata l'istanza pervenuta a questo Settore regionale dal Comune di Pralungo in data 04.01.2024, con nota n.43 del 04.01.2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è inerente alla ricostruzione della passerella pedonale, sovrastante il torrente Oropa, di collegamento tra la strada Regione Valle in Pralungo e l'area verde denominata Antua in comune di Biella, ed è finalizzato al ripristino dei danni alluvionali dell'ottobre 2020; il contesto paesaggistico interessato, rappresentato dal fondo valle della Valle di Oropa, è una conca verde estesa tra la frazione Favaro del comune di Biella e la frazione Valle del comune di Pralungo; allo stato attuale, dell'originario attraversamento, sono visibili i ruderi delle pile in calcestruzzo, ancorati alle sottostanti sponde fluviali rocciose e, in sponda destra, parte della rampa di accesso alla passerella, realizzata, mediante la tecnica dell'ingegneria naturalistica, con una palificata doppia.

E' stato redatto un progetto di ricostruzione simile all'originario manufatto al fine, sia di garantire la fattibilità economica dell'opera, sia di non modificare la percezione visiva dell'infrastruttura da parte dei fruitori della località; l'opera in argomento è costituita da una passerella in legno lamellare, realizzata con due travi laterali con funzione parziale di parapetto, e da traversi, su cui appoggia

l'assito che costituisce il piano di calpestio dell'attraversamento; le pile sono in calcestruzzo armato, le rampe di accesso alla passerella sono costituite da una palificata doppia che, in sponda destra, consente anche la creazione di una scalinata; infine è prevista la posa di un parapetto ligneo sulle rampe laterali,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralungo (BI) **non** risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, art.142, comma 1, *lett. c)*, I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

- *lett. g)* I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, c. 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

visto che l'opera in progetto è funzionale all'attraversamento pubblico pedonale di un corso d'acqua, il Torrente Oropa, e che tale percorso collega la viabilità comunale di Pralungo, con l'area verde posta oltre il torrente, ricadente nel territorio comunale di Biella,

preso atto che le opere in progetto non introducono significative modifiche alla morfologia del sito, richiedendo per la loro esecuzione solo uno scortico superficiale, funzionale alla realizzazione delle fondazioni che si attestano sulle sponde fluviali rocciose; inoltre non si effettuano abbattimenti di alberi, né sono modificate le formazioni vegetali circostanti l'area d'intervento;

considerato che visivamente le opere in costruzione risultano completamente celate dall'orografia e dalle specie vegetali presenti lungo il torrente Oropa; inoltre dal punto di vista percettivo, la nuova passerella incrementando di poco le aree interferite, rispetto a quella precedente distrutta dall'alluvione del 2020, e riproponendo i materiali e le finiture dell'originario attraversamento, non modifica lo skyline preesistente;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ai fini della conservazione delle caratteristiche del paesaggio locale, siano preservati gli elementi naturali che connotano e strutturano il contesto, mediante il mantenimento e la manutenzione, delle aree vegetate (anche ripariali) particolarmente connotanti il territorio per la loro collocazione in prossimità dei rilievi circostanti e delle sponde fluviali;
- gli interventi siano realizzati in conformità a quanto rappresentato e descritto negli elaborati progettuali pervenuti in data 04.01.2024.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza autorizzazione paesaggistica ordinaria – PASSERELLA.pdf.p7m
2	<i>Relazione Illustrativa</i>	sub_12690475320795751139_2_RELAZIONE.pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico</i>	sub_11081087860519671641_1_TAVOLA_GRAFICA_UNICA.pdf
5	<i>Relazione Geologica</i>	sub_17602855019409821957_3_RELAZIONE_GEOLOGICA.pdf
6	<i>Relazione Idraulica</i>	sub_1493905460903015942_5_RELAZIONE_IDRAULICA.pdf
7	<i>Piano particellare di esproprio</i>	sub_16081313468375507547_15_PIANO_PARTICELLARE_DI_ESPROPRIO.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.